

COMUNICAZIONI**Missioni vaevoli
nella seduta del 27 settembre 2000.**

Abbate, Aleffi, Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bolognesi, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Copercini, Corleone, D'Amico, Danieli, De Benetti, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Gnaga, Grimaldi, Iacobellis, Labate, Ladu, Landolfi, Lento, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Prestigiacomo, Ranieri, Rivera, Saonara, Scalia, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Stajano, Stucchi, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Abbate, Aleffi, Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bolognesi, Bordon, Brunetti, Calzavara, Cardinale, Carli, Copercini, Danieli, De Benetti, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Gnaga, Iacobellis, Labate, Landolfi, Lento, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Mattarella, Micheli, Morgando, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Prestigiacomo, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Saonara, Scalia, Schietroma, Sica, Stajano, Stucchi, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 settembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FOTI ed altri: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7311);

RUZZANTE: « Disposizioni in materia di trattamento fiscale delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 » (7312).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – ufficio sezioni riunite in sede referente servizio relazioni al Parlamento – con lettere in data 4 agosto 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, due delibere di certificazione adottate nella Camera di consiglio del 3 agosto 2000, in merito alle ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la modifica del C.C.N.Q. del 2 giugno 1998 e del 24 novembre 1988 relative, rispettivamente, alla definizione dei comparti di contrattazione ed alla definizione delle aree dirigenziali di contrattazione.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti — sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali — con lettera in data 19 settembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera con la quale la sezione stessa ha approvato la relazione speciale n. 3/2000 concernente « Programma operativo infrastrutture di trasporto stradale — Quadro comunitario di sostegno 1994-1999, Obiettivo 1 ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4336 — MISURE IN MATERIA FISCALE
(APPROVATO DAL SENATO) (7184)**

(A.C. 7184 — sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio).

1. Nell'articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 103-bis aggiungere le seguenti: (Enti creditizi e finanziari).

2. 1. (ex 2. 4.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

(A.C. 7184 — sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa).

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n.133, concernente la disciplina dei

redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo. »;

b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: « utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo »;

c) al comma 9, lettera a), le parole: « alla categoria catastale D/1 » sono sostituite dalle seguenti: « alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8 »;

d) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

« 11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista è rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della diffe-

renza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto è attribuito ed è versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo »;

e) nel comma 12, le parole: « Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 », sono sostituite dalle seguenti: « Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo ».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del presente articolo, gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei predetti periodi nonché ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.

3. Agli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

4. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, la parola: « corrente » è sostituita dalle seguenti: « per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, ».

5. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di regolarizzazione di società di fatto o irregolari, il comma 68 è sostituito dal seguente:

« 68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: articolo 2 aggiungere le seguenti: , concernente disposizioni in materia di modifiche alla disciplina dei redditi di impresa,

3. 1. (ex 3. 24.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) al comma 9, lettera a), le parole da: « , e relativi ai beni immobili » a: « D/1 » sono sostituite dalle seguenti: « e quelli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e da quelli appartenenti alle categorie catastali da C/1 a C/5, D/1, D/2, D/8 »;

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni del comma 1, lettera c) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 2. (ex 3. 17.) Armosino, Conte, Leone, Berruti, Crimi, De Luca.

Al comma 1, lettera c) aggiungere alle parole: D/3 e D/8 la seguente: , C/1.

3. 5. (ex 3. 6.) Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata, alle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 2.

3. 8. (ex 3. 7.) Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Fino.

Sopprimere il comma 3.

3. 9. (ex 3. 12.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è aggiunto il seguente:

7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

3. 11. La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

- 3. 10.** (ex 3. 13.) Contento, Antonio Pepe, Carlo Pace, Fino.

(A.C. 7184 - sezione 3)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Norma interpretativa).

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate.

(A.C. 7184 - sezione 4)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).

1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A favore dei soggetti che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, che abbiano forzatamente cessato l'attività dell'impresa danneggiata, da accertare con apposita commissione tecnica istituita e presieduta dal Presidente della competente Camera di Commercio, è deliberata, nei limiti delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale Spa e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa - Artigiancassa ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, l'estinzione del finanziamento agevolato concesso, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al presente comma. L'estinzione del finanziamento ai sensi del periodo precedente è da considerare contributo in conto capitale e, per-

tanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione. Le condizioni o le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale Spa e della Cassa per il credito alle imprese artigiane Spa - Artigiancassa sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile ».

5. 1. (ex 4. 1). Guido Giuseppe Rossi, Frosio Roncalli.

(A.C. 7184 - sezione 5)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467).

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, le parole: « del 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 19 per cento »;

b) nell'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si

applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta. »;

c) nell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, le parole: « 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 19 per cento »;

d) nell'articolo 2, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione ».

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, le parole: « la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze » sono sostituite dalle seguenti: « la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2504-*decies* del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione e scissione e permuta di partecipazioni, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanzia-

rie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(*Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467*).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 358, aggiungere le seguenti: recante disposizioni in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione e scissione e permuta di partecipazioni,

6. 2. (*ex 5. 6.*) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) All'articolo 1, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall'articolo 54 (Plusvalenze patrimoniali) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 19 per cento ».

6. 3. (*ex 5. 7.*) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: articolo 1, aggiungere le seguenti: contenente norme sull'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di

partecipazione di controllo o di collegamento,

6. 4. (*ex 5. 8.*) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nell'articolo 1 con le seguenti: nel medesimo articolo.

6. 5. (*ex 5. 9.*) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, aggiungere la seguente: non.

6. 6. (*ex 5. 2.*) Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nell'articolo 1 con le seguenti: nel medesimo articolo.

6. 7. (*ex 5. 10.*) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) nell'articolo 6, comma 2, lettera a) dopo le parole: « ai sensi del comma 1 » inserire le seguenti: « e 2 qualora l'imposta sostitutiva sia integrata fino a raggiungere l'aliquota del 19 per cento ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'onere conseguente all'applicazione della disposizione di cui alla lettera *c-bis*) del comma 1, valutato in lire 150 miliardi annui a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzial-

mente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. 8. (ex 5. 1.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: nell'articolo 2 aggiungere le seguenti: (Disciplina dell'imposta sostitutiva).

6. 11. (ex 5. 11.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 4 aggiungere le seguenti: (Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario).

6. 13. (ex 5. 12.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, dopo le parole: n. 467, aggiungere le seguenti: recante disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito d'imposta sugli utili societari,

6. 14. (ex 5. 13.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

(A.C. 7184 - sezione 6)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate).

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che

abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate).

Sopprimerlo.

7. 1. Giordano, Bonato.

(A.C. 7184 - sezione 7)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

SEZIONE II

**RIVALUTAZIONE DEI BENI
DELLE IMPRESE**

ART. 9.

(Ambito di applicazione della rivalutazione).

1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e

ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

SEZIONE II

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE

ART. 9.

(Ambito di applicazione della rivalutazione).

Al comma 1, sostituire le parole: I soggetti con le seguenti: Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, nonché gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività,

9. 1. *(ex 7. 3.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,

9. 2. *(ex 7. 1.)* Giordano, Bonato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

b-bis) se sono iscritti nello stato patrimoniale.

9. 3. *(ex 7. 2.)* Leone, Conte, Berruti, Armosino, Crimi, De Luca.

(A.C. 7184 - sezione 8)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Modalità di effettuazione della rivalutazione).

1. La rivalutazione di cui all'articolo 9 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 9, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con

le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

(A.C. 7184 - sezione 9)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Imposta sostitutiva).

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 10, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è ineducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera ricono-

sciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Imposta sostitutiva).

Al comma 1, sopprimere le parole: e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

11. 1. *(ex 9. 2).* Giordano, Bonato.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 con le seguenti: pari al 15 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 12.

Conseguentemente a totale copertura dell'onere, valutato in 700 miliardi di lire annui, a decorrere dall'anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208.

11. 2. *(ex 9. 3.)* Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tre rate con le seguenti: cinque rate.

11. 3. *(ex 9. 1.)* Antonio Pepe, Pace, Contento, Fino.

(A.C. 7184 - sezione 10)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Contabilizzazione della rivalutazione).

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 9 e

10 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 11, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale

investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Contabilizzazione della rivalutazione).

Al comma 6, dopo le parole: decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. aggiungere le seguenti: recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese.

12. 1. (ex 10. 1.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

(A.C. 7184 - sezione 11)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio).

1. Le disposizioni dell'articolo 11 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 9, dei beni indicati nello stesso articolo 9.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 12, comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis,

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 10.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)

Al comma 1, sopprimere le parole: e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

13. 1. *(ex 11. 1.)* Giordano, Bonato.

Al comma 3, dopo le parole: articolo 54 aggiungere le seguenti: (Plusvalenze patrimoniali).

13. 2. *(ex 11. 2.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

(A.C. 7184 - sezione 12)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni).

1. Le disposizioni degli articoli da 9 a 13 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui

alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dai registri aggiungere le seguenti: dei beni ammortizzabili e quelli utilizzati dalle imprese minori in contabilità semplificata.

14. 1. *(ex 12. 1.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

(A.C. 7184 - sezione 13)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

(Modalità attuative della rivalutazione).

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 9 a 14, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Modalità attuative della rivalutazione)

Al comma 1, dopo le parole: Ministro delle finanze, aggiungere le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

15. 2. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

15. 1. *(ex 13. 1.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

(A.C. 7184 - sezione 14)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FISCALI PER I SETTORI BANCARIO E FINANZIARIO

ART. 16.

(Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218).

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n.218, e successive modificazioni, possono applicare

un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

3. Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente.

4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si è fusa con la società conferente, l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bi-